



REGOLAMENTO INTERNO CONFERIMENTO FORMAGGIO PARMIGIANO REGGIANO



Consorzio Granterre
Società Cooperativa Agricola
Via Polonia 30/33 – 41100 Modena
TEL. 059- 31.21.62 – FAX 059-45.04.41
www.granterre.it

Art. 1

Oggetto del regolamento

- 1.1- Il presente regolamento disciplina tempi e modi dell'esecuzione dell'obbligo di conferimento del formaggio Parmigiano Reggiano.

Art. 2

Obbligo di conferimento

- 2.1- I soci sono tenuti a consegnare alla Cooperativa le forme di formaggio parmigiano reggiano prodotte presso i propri stabilimenti nelle quantità minime di cui alla dichiarazione di impegno per ogni esercizio sociale.

Tale dichiarazione dovrà essere resa entro il 31 Dicembre di ciascun esercizio e dovrà riguardare la produzione dell'esercizio medesimo. Alla dichiarazione dovrà essere allegata copia del verbale dell'organo sociale competente che ha deliberato il conferimento.

La consegna dovrà essere effettuata presso gli stabilimenti di conservazione della cooperativa o in quelli che dalla stessa saranno indicati.

Granterre avrà facoltà di rifiutare conferimenti di quantità di prodotti superiori a quelli di cui alla dichiarazioni.

- 2.2- In base all'art. 6 dello statuto sociale, i nuovi caseifici conferenti, possono richiedere di diventare soci speciali (formazione - inserimento), in quanto prima di diventare soci effettivi, possono verificare l'applicazione dei regolamenti per il pagamento qualità, i servizi di assistenza tecnica che Granterre offre, la qualità del proprio prodotto.

Durante il periodo d'inserimento, il nuovo socio, verrà seguito con molta attenzione, dagli addetti dell'ufficio soci in collaborazione con, l'ufficio qualità ed il responsabile acquisti di Unigrana, i quali dovranno verificare le eventuali problematiche del nuovo socio e programmare insieme a lui le modalità di risoluzione.

Periodicamente il responsabile dell'Ufficio Soci, i tecnici ed il socio, dovranno incontrarsi tra loro per verificare i risultati raggiunti. Il responsabile dell'ufficio soci almeno annualmente o quando lo ritiene necessario, dovrà relazionare al Consiglio di Amministrazione relativamente ai risultati raggiunti dal socio e l'impegno dimostrato.

Al termine del periodo di inserimento valutati sia i risultati raggiunti in termini qualitativi, che di integrazione in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici della cooperativa, verrà stabilito tra il socio speciale ed il Consorzio Granterre, il passaggio a socio effettivo o la cessazione del rapporto.

Il socio che chiede di essere ammesso nella categoria di socio speciale, si impegna a rispettare ed accettare tutte le norme presenti nello statuto e nel presente regolamento interno.

Il socio speciale, ha facoltà di recedere nei termini stabiliti dall'art 6 dello statuto stesso, se decide di aderire all'Organizzazione Produttori, non può recedere prima di 3 anni con preavviso di un anno.

Il Consiglio di amministrazione, stabilisce nella delibera di ammissione la durata del periodo di formazione, che non potrà mai superare i 5 anni e l'entità del capitale sociale che il socio deve versare.

Art. 3

Idoneità dei prodotti

- 3.1- Il formaggio conferito dovrà essere marchiato dal consorzio di tutela, ben pulito e sano d' ago. In carenza dei suddetti requisiti il formaggio sarà rifiutato.
- 3.2- Il Caseificio conferente si impegna, sotto la propria esclusiva responsabilità, a consegnare la materia prima conforme ai requisiti richiesti dalla normativa igienico-sanitaria nazionale e comunitaria in materia, con particolare riferimento alla presenza di aflatoxine, i cui tenori dovranno essere rigorosamente contenuti nei limiti previsti dal Reg. CE 466/2001 e garantisce che i sistemi di controllo del processo produttivo applicati consentano la verifica del rispetto delle succitate norme.

Art. 4

Documentazione dell'avvenuto conferimento

- 4.1- L'avvenuto conferimento sarà documentato da apposito documento denominato " Conferimento Formaggio Parmigiano Reggiano".

Art. 5

Controllo e valutazione qualitativa dei prodotti

- 5.1- Il Consiglio di Amministrazione di GRANTERRE avvalendosi di una commissione consultiva formata dai rappresentanti dei caseifici conferenti formaggio incaricherà personale tecnico di GRANTERRE o esterno, che provvederà alla redazione delle perizie tecniche relative alle singole partite conferite, al fine di valutare la classe di qualità riconosciuta ad ogni forma. La data della perizia è disposta discrezionalmente dal Consiglio di Amministrazione.

Le partite verranno suddivise in lotti di produzione, per 1 o più mesi decisi discrezionalmente dal CDA su proposta della commissione preposta.

Copia della perizia sottoscritta dall'estimatore verrà consegnata alla commissione e al caseificio.

Per le stime si prevede di procedere secondo le indicazioni e i relativi parametri forniti dalla sopracitata commissione.

Le pesature avverranno successivamente alle stime. Il socio conferente ha diritto di presenziare alle operazioni. Il risultato della pesatura avrà validità ed efficacia di esito di perizia contrattuale.

Il caseificio non potrà disporre né in tutto, né in parte del formaggio conferito a GRANTERRE.

- 5.2- GRANTERRE, ogni volta che riunisce la commissione, provvederà ad informare i caseifici soci sull' andamento di mercato e sui prezzi medi di vendita del periodo, in base alla qualità.

Almeno ogni due mesi, o quando necessario, GRANTERRE si impegna a promuovere un incontro con i caseifici conferenti per una valutazione collegiale sull' andamento del mercato.

- 5.3- GRANTERRE è autorizzato dal caseificio conferente ad ottenere anticipazioni su merci ed in generale ad impegnare il formaggio ricevuto in conferimento quale garanzia da prestare per ottenere finanziamenti, prescindendo dal luogo ove il formaggio è depositato.

ART. 6

Remunerazione prodotto conferito

- 6.1- La remunerazione del prodotto risulterà dalla quantità e dalla classe di qualità attribuita ai sensi del precedente articolo cinque alle singole forme di parmigiano reggiano conferite.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà, su richiesta dei soci, a pagare ai medesimi un acconto sulla remunerazione dei prodotti conferiti che risulterà successivamente dovuta in base all'approvazione del bilancio d'esercizio.

Approvato il bilancio d'esercizio al socio sarà dovuta la remunerazione definitiva alla stregua dei risultati del bilancio a costi e ricavi salvo conguaglio a favore di Granterre.

ART. 7

Sanzioni

- 7.1- Qualora il formaggio conferito, risulti avere vizi occulti, quali:

- a) Odori sgradevoli
- b) Gessature
- c) Occhi pieni
- d) Consistenza e struttura della pasta anomala
- e) Mal custodito e/o sporco al momento del ritiro

la commissione sottoporrà al CDA i criteri e le modalità per eventuali penalizzazioni valutando di caso in caso l'entità del danno arrecato e l'ammontare dello eventuale risarcimento.

ART. 8

Impugnazione delle delibere

8. 1. - Tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione previste dal presente regolamento potranno essere impugnate dal socio, ai sensi degli articoli 50 e 51 dello statuto, con esclusione delle controversie di cui al precedente articolo 5, devolute in perizia contrattuale.
8. 2. - La proposizione della impugnativa e la pendenza della procedura arbitrale preordinata alla risoluzione delle controversie non sospendono l'immediata esecutività, ove sancita dalla delibera impugnata.
8. 3. - L'impugnativa della deliberazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro 30 giorni a decorrere dal ricevimento della comunicazione del testo integrale del deliberato e della sua motivazione.
8. 4. - La mancata impugnativa nei termini equivale ad acquiescenza del socio.

Art. 9

Comunicazioni e termini

9. 1. - Tutte le comunicazioni tra GRANTERRE ed i propri soci saranno validamente effettuate soltanto a mezzo di lettera raccomandata, di telegramma o fax o notifica a mezzo di Ufficiale Giudiziario. Le comunicazioni alla cooperativa di qualsiasi natura dovranno essere indirizzate presso la sua sede legale. Le comunicazioni ai soci saranno indirizzate nel domicilio risultante dal libro soci.
9. 2. - Il socio deve comunicare con telegramma, fax o atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario il mutamento del proprio domicilio.
9. 3. - I termini di cui al presente regolamento, salva diversa precisazione, si computeranno ai sensi delle disposizioni previste dal Codice di procedura Civile.

**Regolamento Interno Approvato con Assemblea Ordinaria dei Soci
del 7 febbraio 2007**